

Penale Sent. Sez. 1 Num. 26481 Anno 2020

Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA

Relatore: SARACENO ROSA ANNA

Data Udiienza: 22/06/2020

SENTENZA


sul ricorso proposto da:

BUTTONE GIUSEPPE nato a MARCIANISE il 09/05/1961

avverso l'ordinanza del 21/11/2019 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA

udita la relazione svolta dal Consigliere ROSA ANNA SARACENO;

~~lette/sentite le conclusioni del PG~~

A handwritten signature, possibly 'AR', is written in black ink. A long, thin diagonal line is drawn across the page, starting from the bottom left and extending towards the top right, passing over the signature.

Lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Domenico Seccia, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Roma respingeva il reclamo proposto da Giuseppe Buttone avverso il decreto, 24 luglio 2018, con il quale il Ministro della Giustizia aveva prorogato nei suoi confronti la sospensione dell'applicazione delle regole del trattamento penitenziario ordinario ai sensi dell'art. 41-*bis*, comma 2 *bis*, ord. pen.

2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso il Buttone a mezzo del difensore, avvocato Renato Jappelli, il quale ne ha chiesto l'annullamento per inosservanza o erronea applicazione della legge penitenziaria e vizio di motivazione. Assume che l'ordinanza era generica ed apodittica, mancando di dare risposta alle questioni proposte, in particolare alle evidenziate inesattezze delle informazioni contenute nel decreto reclamato. Erano stati, infatti, specificamente confutati tutti gli elementi indicativi sia della perdurante operatività dell'associazione di riferimento che della perdurante pericolosità qualificata del ricorrente, osservandosi in proposito che: l'ordinanza di custodia cautelare emessa nei confronti di Buttone Maria, sorella del recluso, in ordine ai reati di estorsione aggravata era stata annullata dal Tribunale del riesame per carenza di gravi indizi di colpevolezza; alcune delle operazioni di polizia valorizzate nel decreto si riferivano alla zona di Maddaloni, geograficamente e organicamente distinta dalla frazione marcianisana del clan Belforte; i provvedimenti patrimoniali assunti nei confronti di singoli esponenti della consorteria di riferimento non avevano nessuna attinenza con la persona del ricorrente; Belforte Camillo, figlio del capo clan, la cui scarcerazione era stata posta in risalto nel provvedimento di proroga, era stato raggiunto da nuovo ordine di carcerazione; erroneamente i fratelli Pellini, attivi nel settore dei rifiuti, erano stati indicati come contigui al clan Belforte, sebbene non avessero mai riportato condanne per reati aggravati dall'agevolazione mafiosa. Il Tribunale si era astenuto da qualsivoglia automa valutazione delle informazioni acquisite, delle quali non aveva verificato la veridicità sostanziale alla luce dei puntuali e circostanziati rilievi difensivi. Non vi era poi alcuna concreta motivazione in ordine all'attualità della presunta pericolosità, se non con rimando del tutto generico a dati risalenti nel tempo.



CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso, manifestamente infondato, deve essere dichiarato inammissibile con ogni dovuta conseguenza di legge.

2. Va innanzitutto ribadito come, in *subiecta materia*, sia ammesso solo ricorso per violazione di legge, rendendosi così improponibili - in questa sede - tutti quei profili che investono non solo gli elementi in fatto, ma anche prospettati vizi di motivazione. Per pacifico arresto giurisprudenziale, la limitazione dei motivi di ricorso alla sola violazione di legge è da intendere nel senso che il controllo affidato al giudice di legittimità è esteso, oltre che all'inosservanza di specifiche disposizioni di legge sostanziale e processuale, alla mancanza di motivazione, integrante in sé un'ipotesi di trasgressione del disposto generale dall'art. 125 cod. proc. pen.. Il vizio di motivazione refluisce, dunque, in violazione di legge solo in presenza - caso che qui certamente non ricorre - di motivazione graficamente assente e nelle ipotesi, ben più frequenti, nei quali l'apparato giustificativo del provvedimento sia privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e di logicità, al punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidoneo a rendere comprensibili i necessari passaggi logici della decisione, ovvero ancora quando non affronti le tematiche poste col reclamo, sostanzialmente eluse, tutte situazioni nelle quali le argomentazioni giustificative, pur presenti, in realtà non assolvano alla funzione cui sono destinate.

Vanno pertanto espunte dall'odierno esame tutte quelle deduzioni del ricorrente (che per la verità costituiscono ed esauriscono la trama argomentativa dell'impugnazione) che, seppure qualificate nell'atto di ricorso come violazioni di legge, comunque si risolvono in realtà in una sostanziale critica al substrato fattuale dell'impugnato provvedimento, ovvero al tessuto motivazionale dello stesso, per inadeguatezza, contraddittorietà o illogicità, vizi che non possono trovare ingresso nel giudizio di legittimità in merito all'applicazione o alla proroga del regime differenziato.

3. Va poi ricordato come la proroga del regime detentivo speciale, tenuto conto della riforma introdotta nel 2009, postula l'accertamento della persistenza della capacità del condannato di tenere contatti con l'associazione di riferimento, non già l'effettivo mantenimento di tali relazioni, comportando una verifica da condurre anche utilizzando gli specifici parametri, ritenuti dal legislatore significativi ma non necessariamente compresenti, del profilo criminale, della posizione rivestita dal soggetto in seno all'organizzazione, della perdurante



operatività del sodalizio, della sopravvenienza di nuove incriminazioni non considerate in precedenza, degli esiti del trattamento intramurario e del tenore di vita dei familiari, in ordine ai quali è necessario che il provvedimento del Tribunale di sorveglianza espliciti la valutazione condotta sulla scorta di circostanze ed elementi concreti, anche non necessariamente sopravvenuti, ma significativi del pericolo persistente di contatti del condannato con l'esterno ed i gruppi criminali di appartenenza.

4. Quanto sopra doverosamente ricordato, occorre concludere che il provvedimento impugnato di tali principi ha fatto esatta interpretazione e corretta applicazione.

Ed invero il Tribunale, dopo aver dato puntualmente atto, a p. 4 dell'ordinanza, dei motivi del reclamo, meramente replicati nell'odierno ricorso, ha, del tutto correttamente, ritenuto persistenti le condizioni giustificanti la sottrazione al regime ordinario, ancorando il giudizio dell'attualità del pericolo di collegamenti innanzitutto alla centralità del ruolo ricoperto da Buttone nel clan Belforte, insediato in Marcianise e nei comuni limitrofi, sia per ragioni di parentela che per ragioni di rango criminale. Fratello di Buttone Maria, moglie del capo clan Belforte Domenico, anch'ella detenuta in regime differenziato sino all'ottobre 2015, legato da rapporti di affinità con Cirillo Pasquale, killer del clan, il ricorrente si era posto come fondamentale elemento di raccordo tra il capo del sodalizio e il tessuto imprenditoriale e politico locale, soprattutto con riferimento all'attività illecita nel settore dei rifiuti, riportando condanna alla pena, in esecuzione, di 19 anni di reclusione per partecipazione qualificata ad associazione mafiosa e per vari reati fine (traffico illecito di rifiuti, truffa, trasferimento fraudolento di valori, estorsione, tutti aggravati ex art. 7 L. n. 203 del 1991).

Ha, quindi, valorizzato la lunga latitanza del ricorrente, protrattasi sino all'aprile 2010, indicativa non solo della fitta rete logistica di cui egli aveva potuto beneficiare, ma soprattutto della sua caratura criminale e del potere di assoggettamento derivante proprio dalla condizione di clandestinità.

Ha, poi, rimarcato -nonostante le diverse collaborazioni con la giustizia intraprese da componenti di rilievo, e la detenzione di personaggi di maggior peso- la perdurante attività nel territorio di influenza della stessa formazione camorristica, detentrica della supremazia indiscussa e tuttora legata da patti di federazione criminale con il clan dei Casalesi, ponendo in risalto, tra i vari provvedimenti giudiziari che hanno raggiunto elementi di vertice, affiliati e fiancheggiatori della consorterìa, la recente ordinanza di custodia cautelare, emessa in data 4.6.2018, nei confronti di quaranta persone accusate del reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, aggravato dal metodo mafioso. Ad ulteriore

riprova della vitalità della struttura criminosa, ha, poi, ricordato, i festeggiamenti e gli spettacoli pirotecnici con cui era stata festeggiata la scarcerazione, nel 2017, di Camillo Belforte, figlio del capo clan.

Ha, infine, valorizzato la mancata emersione, grazie all'osservazione penitenziaria, di elementi sintomatici di dissociazione e di recupero dei valori di legalità, sottolineando anzi non solo un'incoercibile riottosità del Buttone alla disciplina intramuraria per la dimostrata insofferenza alle regole, ma i vari tentativi, dal medesimo posti in essere nonostante il regime più severo in atto, di veicolazione all'esterno di messaggi attraverso la corrispondenza epistolare, i contatti con altri detenuti, resi possibili dallo svolgimento di attività lavorativa interna, e i colloqui con i familiari.

5. La decisione impugnata, pertanto, condotta nel rispetto dei canoni di legge (come interpretati dalla giustizia costituzionale e da quella di legittimità di questa Corte), nonché motivata in conformità a logica argomentativa coerente e lineare, si sottrae alle non fondate censure come sopra proposte dal ricorrente, peraltro su profili sostanzialmente di merito, ovvero su aspetti motivazionali, non proponibili in questa sede. Tali sono invero (cioè di solo merito) le deduzioni del Buttone in relazione alla ritenuta inefficienza attuale del clan di appartenenza (su cui la contraria motivazione del provvedimento impugnato è, peraltro, ineccepibile) ed in ordine alla attualità del pericolo di collegamenti esterni, giudizio parimenti sorretto nel provvedimento da argomentazioni immuni da censure sul piano logico-giuridico. Le segnalate inesatte informazioni, asseritamente contenute nel decreto reclamato, nemmeno sono state utilizzate dal Tribunale, che ha implicitamente disatteso ogni contraria deduzione con un percorso motivazionale di cui il ricorrente del tutto infondatamente denuncia l'insussistenza o la mera apparenza, mostrando, viceversa, di ignorare i contenuti argomentativi come sopra rassegnati, non investiti da nessuna specifica critica.

6. In definitiva il ricorso, manifestamente infondato in ogni sua prospettazione, deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.



P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 22 giugno 2016